

Trieste, 12 aprile 2016

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Gorizia
segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Pordenone
ordine@avvocatipordenone.it

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Trieste
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Udine
segreteria@avvocatiudine.it

Comunicazione via PEC

Al Presidente del Tribunale di
Pordenone
tribunale.pordenone@civile.ptel.giustiziacerit

Comunicazione via PEC

Al Presidente del Tribunale di
Udine
prot.tribunale.udine@giustiziacerit

Comunicazione via PEC

Al Presidente del Tribunale di
Gorizia
volgiurisdizione.tribunale.gorizia@giustiziacerit

Comunicazione via PEC

Al Presidente del Tribunale di
Trieste
volontaria.giurisdizione@certgov.fvg.it

Prot. n. 2016/

Oggetto: Istanze di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.

In considerazione del notevole numero di istanze di accesso che stanno pervenendo a questa Amministrazione si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulle modalità operative di presentazione delle stesse al fine di assicurare maggiore efficienza nell'espletamento del relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 14 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato l'articolo 155 *quinquies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e garantisce al creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, come previsto dall'articolo 492 bis c.p.c. Quest'ultimo prevede che l'istanza del creditore procedente venga esaminata ed autorizzata dal Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Analoga garanzia opera, previa autorizzazione del giudice e ai sensi dell'articolo 15, comma 10, della Legge n. 3 del 2012, a favore degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. 202 del 24 settembre 2014 (con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro di tali organismi).

La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, che includono anche l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, formulate dai creditori ai sensi dell'articolo 492 *bis* del codice di procedura civile e dagli Organismi di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3 del 2012, ricade nella competenza della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. **La competenza è determinata dalla sede del Tribunale che rilascia l'autorizzazione all'accesso agli atti.**

L'istanza potrà essere trasmessa preferibilmente tramite P.E.C. all'indirizzo dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it, ovvero tramite il servizio postale (con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia – Via Giulia 75 – 34100 Trieste).

Tutte le istanze dovranno necessariamente essere corredate dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria competente e dovranno individuare correttamente il soggetto da interrogare segnalando il codice fiscale, ovvero i dati anagrafici se trattasi di persone fisiche. E' altresì necessario che dagli atti trasmessi emerga in modo inequivocabile la corrispondenza tra l'istanza di accesso e l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale.

Qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata a margine dell'istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.

Si rammenta che le istanze e le dichiarazioni per essere validamente presentate per via telematica devono osservare i requisiti previsti dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).

E' necessario inoltre che l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria venga trasmessa in originale (inviando il documento firmato digitalmente dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato), ovvero anche in copia purché munita di una dichiarazione di conformità da parte del difensore dell'istante.

Si precisa che con le stesse modalità potranno essere presentate anche eventuali richieste di accesso all'Archivio dei rapporti finanziari di altro tipo, come ad esempio quelle formulate dall'autorità giudiziaria, anche tramite CTU, o quelle pervenute dagli eredi, con esclusione di coloro che rivestano ancora il ruolo di chiamati all'eredità. Ovviamente anche per queste ipotesi l'accesso è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

In merito alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, l'Agenzia può fornire al creditore autorizzato solo quelle concernenti la situazione patrimoniale del debitore, ed in particolare:

- L'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ad esclusione dei quadri concernenti i dati sensibili ed il codice fiscale identificativo dei sostituiti;
- I redditi percepiti risultanti dall'ultima dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- Per quanto riguarda le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, i dati acquisibili sono quelli che attengono all'esistenza e alla natura dei rapporti finanziari dei contribuenti, senza dar conto della giacenza sul conto. Al fine di rendere più chiara la tipologia dei rapporti indicati si allega la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 4.04. 2007;
- Gli estremi degli atti del registro, eventualmente solo le annualità interessate. In particolare si precisa che gli atti sono identificati dai "negozi giuridici" che corrispondono alle varie tipologie di atti scritti, di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria), produttivi di effetti giuridici. Nel dettaglio del singolo negozio giuridico vengono comunicati l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, la data di registrazione, la descrizione del negozio giuridico (compravendita, successione, contratti di locazione, ecc.), la posizione rivestita dal soggetto interrogato, il modello con il quale è stata richiesta la registrazione, i dati identificativi dell'atto quali la serie e il numero, il valore dichiarato nell'atto ed i codici fiscali delle coparti e controparti;
- Le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili.

L'Agenzia delle Entrate non è invece tenuta a fornire le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali, secondo quanto previsto dalla Tabella "A" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648.

Nello schema sottostante sono riepilogati gli importi dovuti a titolo di tributi speciali per la tipologia di atti maggiormente richiesti.

TIPOLOGIA DI ATTO RICHIESTO	DIRITTI DI RICERCA	DIRITTI FISSI	PRIMA PAGINA	PAGINE SUCCESSIVE ALLA PRIMA IMPORTO UNITARIO
Dichiarazione dei redditi o Redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta	1,86	0,93	0,31	0,15
Dichiarazione IVA autonoma	7,44	3,72	1,24	0,62
Atti del registro	7,44	3,72	1,24	0,62
Banca dati catastale*	1			
Banca dati ipotecaria**	7			
Anagrafe dei rapporti finanziari	1,86	0,93	0,31	0,15

*importo calcolato sulla base dell'allegato n. 1 alla circolare n. 4/2012 Agenzia del Territorio:€ 1 per ogni soggetto, per ogni 10 unità immobiliari o frazione e per ogni singolo reparto servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali Territorio

**importo calcolato sulla base dell'allegato n. 2 alla circolare n. 4/2012 Agenzia del Territorio:€ 7 ogni 30 formalità o frazione e per ogni singolo reparto servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali Territorio.

Il costo della spedizione dei documenti resta a totale carico del richiedente, ma per la spedizione tramite P.E.C. nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina formato A4.

Si rammenta che i tributi speciali sono dovuti anche per la sola ricerca.

Ne consegue che, una volta pervenuta l'istanza ed espletata l'attività di ricerca da parte dell'Agenzia delle Entrate, i diritti sono comunque dovuti anche se l'istante non dovesse essere più interessato a ricevere la documentazione estratta.

Anche al fine di contenere i costi e ridurre i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo si ricorda che è nel diritto della parte limitare la propria richiesta alle sole banche dati di effettivo interesse.

Per quantificare correttamente l'importo dovuto, nell'istanza sarà quindi necessario indicare dettagliatamente:

- a) quale sia la tipologia di documentazione contenuta nell'Anagrafe Tributaria da acquisire;

b) la modalità prescelta per la spedizione dei documenti (PEC o raccomandata A.R.).

Il pagamento dei Tributi Speciali potrà essere effettuato:

→ con il Modello F23;

→ con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (ex art. 3, comma 3 del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 19997 del Ministero delle Finanze).

In caso di positiva evasione dell'istanza di accesso, l'importo dovuto per il pagamento dei tributi speciali e le modalità di effettuazione del medesimo pagamento verranno sempre comunicati con nota separata, in quanto da versare anticipatamente al rilascio della documentazione.

Si comunica, infine, che le istanze di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. saranno trattate dall'Ufficio Legale e Riscossione della Direzione Regionale (resp. Francesco Zanetti) al quale ci si potrà rivolgere per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE REGIONALE
Cinzia ROMAGNOLO*

**l'originale è archiviato presso l'ufficio emittente.*